



ORIGINALE

# Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 52 del 19/12/2024

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.- ANNO 2025**

L'anno duemilaventiquattro, addì diciannove del mese di Dicembre si è riunito sotto la presidenza del Sindaco il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 20:30, nella sala delle adunanze presso questa sede Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 20:30.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	FARISE' ALBERTO	si	no
2	PERNICI DIEGO	si	no
3	TROTTI ALBERTO	si	no
4	PEROZZO ELENA	si	no
5	GHIROLDI LIVIA	si	no
6	BACCANELLI GIOVANNI	si	no
7	CRESCI ANDREA	si	no
8	APOLLONIO LAURA MARIA FAUSTA	si	no
9	GANDINI DORINA	si	no
10	SANGALLI FRANCESCO	si	no
11	GHIROLDI FRANCESCO PAOLO	si	no
12	ZEZIOLA ORIETTA	si	no
13	FOSTINELLI DOMENICO	no	si

Totale presenti 12    Totale assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Marino Bernardi;

Il Sindaco - Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n° 7 dell’O.d.g: “*CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.- ANNO 2025*” e relaziona ai Signori Consiglieri così come sinteticamente di seguito si riporta:

*“Gentili Consiglieri, presento ora la proposta di delibera per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2025. L’IMU rappresenta una delle principali entrate per il comune ed ha un ruolo fondamentale per il sostegno dei servizi pubblici essenziali.*

*Tale deliberazione è parte integrante della manovra di bilancio ed è stata predisposta con l’intento di mantenere inalterata la pressione fiscale nel nostro Comune.*

*Per l’anno 2025 proponiamo quindi di mantenere le aliquote IMU approvate per l’anno 2024.*

*Non è al momento possibile una riduzione della pressione fiscale in quanto risultano in essere grosse difficoltà nella riscossione delle entrate, le quali sono sotto esame per una tempestiva risoluzione.*

*Si ricorda infine i che terreni agricoli sono esentati dall’IMU.*

*Il gettito dell’IMU che il Comune di Piancogno stima di incamerare per il 2025, è pari a 765.000€.”*

**Il SINDACO- PRESIDENTE** apre il dibattito,

intervengono i Consiglieri:

**Sangalli Francesco**, Capogruppo del gruppo di minoranza “Piancogno Futura”: preannuncia voto di astensione del gruppo di minoranza motivata dalla circostanza che quando negli anni scorsi la precedente Amministrazione Comunale ha proposto queste aliquote, di cui oggi si propone la conferma, alcuni degli attuali amministratori di maggioranza (allora di minoranza) avevano assunto posizioni di contrarietà.

**Il Sindaco – Presidente:** risponde che rimane obiettivo di tutta l’Amministrazione Comunale mantenere la pressione tributaria sui cittadini ad un livello più moderato possibile. La situazione della finanza comunale non consente per il momento diminuzione di imposizione, che tuttavia permane come obiettivo di medio periodo.

**Dopodichè,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco – Presidente, così come sopra sinteticamente riportata;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali così come sopra sinteticamente riportati;

**PREMESSO** che l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si

applicano le disposizioni di legge vigenti»;

**PREMESSO altresì**, che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

**VISTO** che con propria precedente delibera n° 40 del 22/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate per l'anno 2024 le seguenti aliquote IMU:

- a) aliquota per 0,60% per abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1-A8-A9;
- b) aliquota per 1,06% per gli immobili di categoria catastale D;
- c) aliquota ordinaria per 1,06% per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili;
- d) aliquota per 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

**CONSIDERATO** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**RICHIAMATA** la Legge 30/12/2020, n. 178, Art. 1 comma 48, la quale dispone che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

**DATO ATTO** che ai sensi del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU non si applica l'imposta sull'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**DATO ATTO, altresì**, che ai sensi delle nuove disposizioni legislative, è stata confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A decorrere dal 01.01.2020 il beneficio di cui alla presente disposizione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**RICHIAMATO** il D.L. n. 132/2023 convertito nella L. n. 170/2023 art. 6 ter che prevede la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU a partire dall'anno di imposta 2025;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materie di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**RICHIAMATO** il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso noto l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

**ESAMINATO** il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

**VISTO** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 765.000,00,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2025 ad euro 157.817,90;

**CONSIDERATO** che dalle stime operate, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,60 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'0,10 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti da 01.01.2022;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 1,06 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
- 6) terreni agricoli: esenti in quanto Comune montano;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento.

**RITENUTO** al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente e il mantenimento-conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espressi:

- dal Responsabile del Settore Economico e Tributario, in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO:**

- l'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

**CON VOTI** favorevoli n° 9, contrari nessuno, astenuti n° 3 (Sangalli F., Ghiroldi F., Zeziola O.), espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti.

### **DELIBERA**

**1. Di approvare** la conferma delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU con decorrenza dallo 01/01/2025 secondo il seguente schema, (anche allegato alla presente – All. 1) redatto ai sensi dall'art 1, comma 764, della L. n°160/2019, che stabilisce che in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel Regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso. Tale prospetto in calce e allegato è prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale".

Il Comune di Piancogno non rientra tra i Comuni oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della Legge n° 160/2019	SI
Fabbricati rurali uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della L. n° 160/2019
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

#### **Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal Comune:**

- Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e) L. n° 160/2019): al Comune o ad altro Ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.

#### **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per la fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della L. n° 160/2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal Comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente

assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n° 160/2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**2. Di dare atto** che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia al completamento del sistema di applicazione dell'IMU.

**3. Di dare inoltre atto che:**

- la disciplina prevista nella presente deliberazione entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n° 296/2006, il 1° Gennaio 2025;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo denominato "Nuova IMU" si rimanda al regolamento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n°160/2019, la presente deliberazione diverrà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine previsto nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**4. Di demandare** al Responsabile del Settore Economico, Dott. Alessandro Fabbrini l'adozione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;

**5. Di provvedere** ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso.

**Successivamente,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;

**VISTO** l'art 34, comma 4 del D.lgs. 267/2000 (TUEL),

**CON VOTI** unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

**Oggetto:**

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.- ANNO 2025

Parere per la regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n° 267):

**FAVOREVOLE**

**Lì, 13/12/2024**

**Il Responsabile del Settore Finanziario e  
Tributario  
Dott. Alessandro Fabbrini**

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco - Presidente  
Ing. Alberto Farisé

Il Segretario Comunale  
Dott. Marino Bernardi

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

---

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li,

Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo Ausiliari

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Matteo Ausiliari

---